



NUOVE MODIFICHE AL PROCESSO DI ESECUZIONE PER ESPROPRIAZIONE FORZATA

Maria Adele Morelli

ABSTRACT

L'art. 4 del recente D.L. n. 59/2016 del 3 maggio 2016, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119, entrata in vigore il 3 luglio, ha modificato numerosi articoli relativi al processo di esecuzione per espropriazione forzata, sia mobiliare che immobiliare.

A poco tempo dalle riforme precedentemente intervenute con il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 e con il D.L. 27 giugno 2015 n.83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015 n. 132¹, il legislatore ha ritenuto di dover (ri)mettere mano al processo esecutivo, in chiave apertamente acceleratoria rispetto al recupero del credito, spesso ritoccando istituti e norme introdotte con le precedenti novelle.

Le nuove norme, contenute nel D.L. 59/2016, sono entrate in vigore fin da subito (ovverosia il 4 maggio 2016), salvo talune disposizioni per le quali è stato previsto uno specifico regime transitorio.

Sommario: 1. Principi generali. – 2. Del custode e del professionista delegato. – 3. Modifiche relative all'utilizzo delle tecniche informatiche. – 4. Ulteriori modifiche

1. Principi generali

In particolare, si è inciso sulle disposizioni dedicate all'espropriazione forzata in generale, dove viene prevista un'importante novità in punto di opposizione all'esecuzione.

In relazione all'inammissibilità, il recente intervento di riforma ha previsto che essa debba essere dichiarata nel caso in cui l'opposizione sia stata proposta dopo l'ordinanza che dispone la vendita o l'assegnazione del bene mobile o immobile oggetto del pignoramento. L'opposizione potrà essere validamente proposta dopo il suddetto termine, solo se è fondata su fatti sopravvenuti ovvero nei casi in cui l'opponente dimostri che il ritardo non è dipeso da sua colpa. L'atto di pignoramento dovrà contenere l'avvertimento della possibilità di

¹ Sulle modifiche apportate dal D.L. n. 83/2015, convertito dalla L. n. 132/2015, si veda il documento del CNDCEC, *linee guida sul nuovo processo esecutivo*, pubblicato il 22 gennaio 2016 e reperibile in *cndcec.it*; in dottrina B. CAPPONI, *dieci anni di riforme sull'esecuzione forzata*, reperibile in *Judicium.it*; M. BOVE, *Riforme sparse in materia di esecuzione forzata tra il d.l. n. 83/2015 e la legge di conversione n. 132/2015*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 1, 2016 pag.9 e P. FARINA, *L'ennesima espropriazione immobiliare <<efficiente>> (ovvero accelerata, conveniente, rateizzata e cameralizzata)*, in *Rivista di diritto processuale*, n. 1, 2016, pag. 127.

incorrere in questa nuova causa d'inammissibilità², di carattere generale, la cui introduzione si deve alle modifiche apportate agli artt. **492 e 615 c.p.c.**, contenute nell'art. 4 co. 1 lett. a) ed l) del D.L. n. 59/2016. La nuova disciplina si applica ai procedimenti di esecuzione per espropriazione forzata iniziati successivamente all'entrata in vigore della citata legge di conversione n. 119/2016.

Sempre con riguardo alle norme che regolano l'espropriazione forzata in generale, si segnala l'ulteriore rivisitazione dell'art. **503 c.p.c.**, già emendato con il D.L. n. 132/2014. La modifica ha il solo fine di specificare che la determinazione del valore dei beni mobili dovrà avvenire con riguardo a quanto indicato unicamente dagli artt. 518 e 540-*bis* c.p.c..

Con specifico riferimento all'espropriazione mobiliare, inoltre, la novella ha comportato, intervenendo nuovamente sull'art. **532 c.p.c.** a meno di un anno dal D.L. n. 83/2015, termini stringenti per la conclusione del procedimento di vendita. Il giudice, infatti, con l'ordinanza che dispone la vendita tramite commissionario o professionista delegato, dovrà stabilire il numero complessivo degli esperimenti di vendita che non deve essere superiore a 3 e il termine finale di restituzione degli atti in cancelleria, da parte del soggetto incaricato, che non deve essere superiore a 6 mesi.

Resta fermo che, in caso di restituzione degli atti per il decorso dei 6 mesi, in mancanza di istanze d'integrazione del pignoramento, il giudice dovrà sempre disporre la chiusura anticipata del processo esecutivo, dovuta all'infruttuosità della procedura, anche quando non sussistano i presupposti di cui all'articolo 164-*bis* Disp. Att. c.p.c..

Molto più numerose sono le modifiche relative al procedimento di espropriazione immobiliare.

2. Del custode e del professionista delegato

Passiamo ad analizzare le novellate disposizioni che più direttamente incidono sull'attività del professionista quando assume incarichi di delegato alle vendite ovvero di custode³.

Per quanto attiene ai **provvedimenti di liberazione dell'immobile pignorato**, disposti dal giudice *“quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile”*, secondo quanto previsto dal nuovo art. 560 c.p.c. (rubricato *“modo della custodia”*), non

² Si ritiene che la mancata indicazione di tale avvertimento nell'atto di pignoramento non costituisca una causa di nullità dello stesso, sul punto si veda G. FINOCCHIARO, *Nuovo avvertimento da rivolgere al debitore*, in *Quotidiano del diritto - il Sole24Ore*, 23 maggio 2016.

³ Si ricordi, infatti, che ai sensi del comma 4 dell'art. 559 c.p.c.: *“Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534”*.

costituiranno più titolo esecutivo per il rilascio, con la conseguenza che non sarà più possibile attivare il procedimento di esecuzione per consegna o rilascio previsto dagli art. 605 e ss. c.p.c.. La *ratio* della modifica, in base alla relazione illustrativa, consiste nella necessità di semplificare l'*iter* di liberazione dell'immobile pignorato.

Inizialmente il D.L. n. 59/2016, modificando il solo quarto comma dell'art. 560 c.p.c., ha stabilito semplicemente che i provvedimenti di liberazione siano attuati dal custode, secondo quanto disposto dal giudice, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento del bene e nell'interesse dell'aggiudicatario o assegnatario se questi non lo esentano, specificando inoltre che il giudice, per l'attuazione dell'ordine, possa avvalersi della forza pubblica e di ausiliari nominati ai sensi dell'art. 68 c.p.c..

Con la legge di conversione è stato ulteriormente modificato il terzo comma, consentendo, a ragione, l'impugnabilità del provvedimento di liberazione dell'immobile attraverso il mezzo dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c.. Probabilmente una volta eliminate le garanzie che con l'apertura del procedimento di esecuzione per consegna o rilascio il sistema apprestava a favore del debitore sfrattato, si è ritenuto di dover specificare che il provvedimento fosse impugnabile.

Inoltre, nell'ultima versione del terzo comma in commento si specifica che per il terzo legittimato a proporre l'opposizione, in quanto titolare di un diritto di godimento sul bene, il termine per la relativa proposizione decorre dal giorno in cui nei suoi confronti si è perfezionata la notificazione del provvedimento.

Un'ulteriore novità consiste nella fissazione delle attività che incombono sul custode nell'ipotesi in cui nell'immobile si trovino beni mobili che non debbano essere consegnati al debitore ovvero documenti inerenti allo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale.

Anche questa previsione è retaggio di alcune prassi e ha come obiettivo la necessità di semplificare e di snellire questa fase del processo esecutivo, assicurando al contempo certezza ai soggetti titolari.

Il custode, infatti, dovrà intimare alla parte tenuta al rilascio o al soggetto al quale gli stessi beni risultano appartenere di asportarli, assegnando un termine, non inferiore a 30 giorni, o più breve, in caso di urgenza, dandone atto a verbale o, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode.

Qualora, inoltre, l'intimato non provveda all'asporto entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, dovrà provvedere al loro smaltimento o distruzione.

Va detto, al riguardo, che troverà applicazione quanto già previsto nella disciplina transitoria con riferimento all'efficacia della previsione in esame, la quale dovrà applicarsi agli ordini di

liberazione disposti successivamente al decorso di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 59/2016.

Di un certo interesse per i professionisti, sembra essere anche la modifica apportata nel quinto comma del medesimo art. 560 c.p.c.. In esso, infatti, si sancisce espressamente **il diritto di esaminare i beni in vendita a favore degli interessati a presentare un'offerta di acquisto**. La richiesta dovrà essere presentata attraverso il portale delle vendite pubbliche⁴ ed eseguita entro 15 giorni a cura del custode (inizialmente il termine fissato dal decreto legge era pari a solo 7 giorni), con modalità tali da garantire la riservatezza sull'identità degli interessati e ad impedire contatti tra loro.

La legge di conversione ha inciso anche sulla disciplina transitoria dedicata al comma in esame, specificando che la richiesta di visita dovrà essere formulata esclusivamente mediante il portale delle vendite pubbliche, a decorrere dal 90° giorno successivo alla pubblicazione di un decreto del Ministero della Giustizia, da adottare entro il 30 giugno 2017 che accerti la piena funzionalità del portale.

Un ulteriore compito affidato al custode è quello che deriva dalla modifica dell'art. **587 c.p.c.**, apportata dalla legge di conversione. **In linea con quanto previsto nel caso di provvedimento di liberazione dell'immobile dall'art. 560 c.p.c.**, l'art. 587 c.p.c. disciplina il caso in cui l'aggiudicatario dell'immobile si renda inadempiente e non versi le singole rate nei termini indicati.

In tal caso, è previsto che egli perderà sia la cauzione sia le rate già versate, a titolo di multa. Il giudice dovrà disporre un nuovo incanto ed ordinare la liberazione dell'immobile di cui l'aggiudicatario era eventualmente entrato in possesso grazie alla possibilità, introdotta dal D.L. n. 83/2015, che il giudice dell'esecuzione autorizzi il pagamento rateale del prezzo di

⁴Il portale risulta disciplinato dall'art. 490 c.p.c. ed è stato istituito con la modifica al medesimo articolo apportata dal D.L. n. 83/2015. Si tratta di un'area pubblica del sito del Ministero della Giustizia presso la quale dovrà essere effettuata la pubblicità degli avvisi relativi alla procedura di espropriazione forzata. Con tale nuova disciplina si stabilisce, pertanto, per tutti gli atti esecutivi, un'unica forma di pubblicità obbligatoria costituita non più dall'affissione all'albo dell'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione, ma dalla pubblicazione sul portale del Ministero della Giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche". A proposito dell'applicazione delle disposizioni relative al Portale delle vendite pubbliche, sempre il D.L. n. 83/2015 (art. 23) chiarisce che queste ultime saranno applicabili decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle **specifiche tecniche previste dall'art. 161-quater disp. att. c.p.c.** che disciplina le "modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche". Quest'ultima disposizione, peraltro non modificata dal D.L. n. 59/2016, specifica che l'onere della pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è a carico del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo. La disposizione precisa altresì che la pubblicazione sul portale deve avvenire secondo le specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia. Le specifiche tecniche in questione devono essere pubblicate sullo stesso portale delle vendite pubbliche entro il 31 dicembre 2016. In attesa del decreto ministeriale che espliciti le "specifiche tecniche" di funzionamento del portale relativa pubblicazione, risulta evidente che a tali adempimenti il delegato non può procedere.

vendita e l'immissione in possesso dell'aggiudicatario prima del pagamento dell'intero prezzo di vendita, a norma dell'art. 574 c.p.c.⁵

Il decreto che dispone la liberazione, in base al testo previgente (peraltro introdotto nel 2015), costituiva, anche in tal caso, titolo esecutivo per il rilascio. La legge di conversione ha, invece, eliminato ogni riferimento al processo di esecuzione per consegna o rilascio e ha attribuito al solo custode, a norma del summenzionato art. 560 c.p.c., il compito di attuare il decreto di liberazione.

Di significativa importanza è la precisazione che il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato alla vendita potranno redigere **progetti di distribuzione anche parziali** entro il termine di 30 giorni dal versamento del prezzo, purché il progetto parziale non superi il 90% delle somme da ripartire.

Si tratta della possibilità introdotta dalla modifica apportata **all'art. 596 c.p.c.**

Nella relazione illustrativa si specifica che la modifica consente di superare le divergenze sorte nella prassi applicativa e di ridurre i tempi per il recupero del credito.

In sede di conversione è stato aggiunto, in fine, un ulteriore comma all'art. 596 c.p.c.. Il nuovo terzo comma prevede ora che il giudice dell'esecuzione può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'art. 510, terzo comma, c.p.c., (creditori privi di titolo esecutivo) ovvero a favore dei creditori i cui crediti costituiscono oggetto di controversia, a norma dell'art. 512 c.p.c..

Tale possibilità è subordinata alla presentazione, da parte del creditore che voglia partecipare alla distribuzione, di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'art. 574, primo comma, secondo periodo, c.p.c., idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione.

La fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice.

⁵ Il primo comma del suddetto articolo prevede che: *“Il giudice dell'esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, e, quando questo è avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586. Quando l'ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, col decreto di cui al primo periodo il giudice dell'esecuzione può autorizzare l'aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell'immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita. Il giudice dell'esecuzione individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La fideiussione è rilasciata a favore della procedura esecutiva a garanzia del rilascio dell'immobile entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui all'articolo 587, primo comma, secondo periodo, nonché del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'immobile; la fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice”.*

Le disposizioni del suddetto terzo comma dell'art. 596 c.p.c. si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia.

Poiché la norma fa riferimento al solo giudice delegato e non anche al professionista delegato (a differenza del primo comma ove invece il professionista viene espressamente nominato) sembrano possibili due letture: *i)* il progetto di distribuzione redatto dal delegato non dovrà prevedere le distribuzioni oggetto della presente disposizione, ma queste, a seguito della presentazione della fideiussione, potranno essere inserite dal giudice delegato in sede di variazione del progetto di distribuzione; *ii)* il delegato provvederà ad inserire direttamente nel progetto di distribuzione le somme in favore dei soggetti di cui sopra, rientrando nei compiti ad esso attribuiti dall'art. 591-bis c.p.c. la formazione del progetto di distribuzione. L'interpretazione che si lascia preferire perché più coerente al dato letterale, sembrerebbe la prima, in linea con le ragioni di maggiore controllo che le situazioni creditorie considerate dalla norma richiedono.

Altra previsione di estrema rilevanza per l'attività del delegato è quella recata dal comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 59/2016. Quest'ultimo, modificando il comma 9-*sexies* dell'art. 16-*bis* del D.L. n. 179/2012, ha introdotto in capo al professionista delegato alla vendita l'obbligo di depositare, entro 10 giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di vendita, un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte.

Dopo la prima volta, il professionista sarà tenuto al deposito di ulteriori rapporti riepilogativi con cadenza semestrale. E' comunque mantenuto l'onere di redigere un rapporto riepilogativo finale entro 10 giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione. Conseguentemente, l'obbligo di deposito con modalità telematiche, già previsto dal seguente comma 9-*septies* per il rapporto riepilogativo finale, è stato esteso a tutti i rapporti precedenti⁶.

In accoglimento di quanto osservato dal CNDCEC con il documento presentato in sede di audizione alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica il 17 maggio 2016, il testo dell'articolo in commento è stato in parte modificato dalla legge di conversione in modo tale che: *i)* il termine previsto per il deposito del rapporto riepilogativo iniziale è stato

⁶ La norma, come modificata dal D.L. 59/2016, prevede ora che *"I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della Giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali. I rapporti riepilogativi di cui al presente comma devono contenere i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui all'articolo 169-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di procedura civile"*.

aumentato da 10 a 30 giorni; *ii*) entrambi i termini previsti per il deposito del rapporto riepilogativo iniziale e finale decorrono, rispettivamente, dalla *notifica* dell'ordinanza di vendita e dalla *comunicazione* del provvedimento di approvazione del progetto di distribuzione a cura della cancelleria, a garanzia dell'esatta conoscenza dell'obbligo gravante in capo al professionista e della certezza relativa al computo del termine.

Ancora.

Altra modifica di interesse apportata dalla legge di conversione del D.L. n. 59/2016 è senza dubbio l'introduzione di un art. 5-*bis* che ha determinato la riscrittura dell'art. **179-ter disp. Att. c.p.c.**, relativo alle modalità di formazione degli elenchi cui il giudice delegato accede per la nomina del professionista delegato alle operazioni di vendita.

Il nuovo articolato subordina l'iscrizione all'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati all'assolvimento di taluni obblighi di formazione primaria e di formazione periodica. Un decreto di natura non regolamentare del Ministro della Giustizia dovrà definire le modalità di verifica dell'effettivo assolvimento di tali obblighi nonché il contenuto e le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione.

Il medesimo decreto ministeriale disciplinerà anche la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione istituita presso ciascuna Corte d'Appello preposta alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione ed all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco.

Alla Scuola Superiore della Magistratura è invece attribuito il compito di redigere i programmi dei corsi di formazione primaria e di aggiornamento, sulla base dei quali verranno predisposti i relativi corsi obbligatori, sentiti i Consigli degli Ordini dei professionisti coinvolti: avvocati, commercialisti e notai⁷.

È presumibile che il decreto in oggetto sia in fase di elaborazione, posto il termine stabilito dalla legge relativo alla sua emanazione di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (dunque il 2 settembre 2016). In ogni caso, è stabilito che, fino al successivo anno dalla sua emanazione, i professionisti delegati dovranno essere nominati attraverso l'elenco tenuto dal Presidente del Tribunale in base al testo previgente dell'art. 179-ter Disp. Att. c.p.c..

3. Modifiche relative all'utilizzo delle tecniche informatiche

Grazie alla modifica apportata all'art. **569 c.p.c.** il giudice dell'esecuzione è tenuto (e quindi "deve", mentre nel testo pre-riforma era prevista la sola facoltà) a stabilire che: *i*) il versamento della cauzione; *ii*) la presentazione delle offerte; *iii*) lo svolgimento della gara tra

⁷ Sul punto, è da segnalare che il CNDCEC ha già provveduto a comunicare le proprie osservazioni e proposte relative alla redazione dei programmi già da luglio scorso.

gli offerenti; iv) la vendita con incanto (qualora sia stata disposta); v) il pagamento del prezzo, *siano effettuati con modalità telematiche*, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161-ter Disp. Att. c.p.c..

Il riferimento è al D.M. n. 32/2015, *“Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”*. L'obiettivo perseguito è allineare le modalità della vendita dei beni immobili a quanto già previsto per i beni mobili con D.L. n. 90/2014, che ha reso obbligatoria la vendita attraverso modalità telematiche.

Anche in questo caso la legge di conversione ha inciso sulla disciplina transitoria.

Mentre il decreto legge stabiliva che la modalità di vendita telematica per i beni immobili avrebbe dovuto essere disposta obbligatoriamente nelle vendite (o meglio, nelle ordinanze di vendita) successive al 60° giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, quest'ultima ha posticipato l'applicazione della disposizione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto del Ministero della Giustizia, di cui sopra, che accerti la piena funzionalità del portale.

4. Ulteriori modifiche

Nel procedimento di assegnazione si introduce la possibilità che l'istanza presentata dal creditore possa essere anche a favore di un terzo. Pertanto, come chiarito dal nuovo 590-*bis* c.p.c., il creditore assegnatario dovrà dichiarare in cancelleria, entro 5 giorni dall'assegnazione (avvenuta in udienza o comunicata tramite provvedimento), il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile insieme al contestuale deposito di una dichiarazione del terzo che dichiara di volerne profittare. In mancanza di ciò, il trasferimento del bene sarà fatto a favore del creditore assegnatario. A carico di quest'ultimo resta, in ogni caso, la responsabilità derivante dagli obblighi relativi alla presentazione dell'istanza di assegnazione. Tale possibilità potrà essere utilizzata nelle istanze di assegnazione presentate successivamente al decorso del termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Infine, **la modifica apportata all'art. 591 c.p.c.**, già rivisitato dal D.L. n. 83/2015, comporta che, nell'ipotesi in cui la prima vendita non sia andata a buon fine e non si sia proceduto ad assegnazione, qualora il giudice decida di disporre una nuova vendita, il prezzo base di quest'ultima potrà essere ribassato fino al limite del quarto del prezzo precedente e, dopo il quarto tentativo andato deserto (il D.L. pre-conversione prevedeva il terzo), potrà essere ribassato fino alla metà. È da notare quindi che le offerte valide potranno essere di un

quarto inferiori rispetto a quest'ultimo prezzo e, dunque, in definitiva pari fino al 37,5% del valore di mercato del bene.

Ai fini dell'applicazione dell'ulteriore ribasso previsto dal nuovo art. 591 c.p.c., il D.L. n. 59/2016 specifica che per il computo degli esperimenti di vendita si tenga conto anche di quelli svolti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legge⁸.

Sulle novità che sono state brevemente analizzate in questa sede, la Commissione Esecuzione mobiliari ed immobiliari, guidata dal Consigliere delegato alle funzioni giudiziarie Dott.ssa Maria Luisa Campise, sta elaborando un documento di aggiornamento delle *Linee guida sul nuovo processo esecutivo*, già licenziate dalla medesima Commissione all'indomani della riforma intervenuta con il D.L. n. 83/2015.

⁸ Le modifiche apportate agli artt. 532, 560, 569, 591, 596 c.p.c. e l'introduzione di cui all'art. 590-bis c.p.c., sono oggetto di specifica trattazione da parte di G. FINOCCHIARO, *il custode può chiedere l'intervento della forza pubblica*, in *Quotidiano del diritto*, il Sole24Ore, 23 maggio 2016. Sulle modifiche apportate all'art. 596 c.p.c., in sede di conversione, si veda altresì G. TONA, *Vendite, sì al riparto anche se i crediti sono controversi*, in *Quotidiano del diritto- il Sole24Ore*, 11 luglio 2016.